

Comune di Castel Rocchero (Asti)

**Deliberazione C.C. n. 29 del 29.09.2009 Regolamento edilizio. Modifica ai sensi della L.R. 14.07.2009 n. 20 e nota Regione Piemonte prot. n. 3166/0800 del 23.07.2009. Approvazione nuovo testo coordinato.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

1- Di approvare l'allegato nuovo regolamento edilizio comunale, sostitutivo del precedente, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- DI precisare, per maggiore chiarezza, che vengono modificati solo i seguenti articoli:

*Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia*

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è formata dal Presidente, dai membri di diritto e ~~composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 6 (sei)~~ 4 (quattro) componenti, eletti dal Consiglio comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

*Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia*

1. ~~La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:~~
  - ~~a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;~~
  - ~~b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.~~

*Il Regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della commissione edilizia. Tali interventi sono: permessi di costruire, autorizzazioni edilizie e loro varianti, concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.*

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
  - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - b) convenzioni;

- c) programmi pluriennali di attuazione;
- d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
- e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

*Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)*

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
  - ~~a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),~~
  - ~~b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),~~
  - ~~e) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),~~
  - a) *filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
  - b) *filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
  - c) *filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

(omissis)